

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2008/979/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 133 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Confederazione svizzera al fine di aggiornare e adeguare l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
- (2) La Comunità e la Confederazione svizzera hanno negoziato un accordo recante modifica dell'allegato 11 del detto accordo.
- (3) È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2009 l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell'accordo tra

la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli e del relativo atto finale è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e il relativo atto finale a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa che vengano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2009, conformemente all'articolo 2 dello stesso.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER